

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE ed EXTRACURRICULARE (per tirocini extracurricolari SOLO in Regione Lombardia)

TRA

l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, codice fiscale o P.IVA 12621570154, di seguito "Università" in qualità di Soggetto promotore con sede legale in Milano, Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961;

E

Associazione L'Arca di Noè, onlus di seguito denominato "Soggetto ospitante", con sede legale in via Appiani, 1 Monza MB, 20900, Monza (MB) Codice fiscale/Partita IVA 94589510158 rappresentato/a da PROFESSORESSA MARIA TERESA CARUSELLI nata a Palermo (PA) il 30/07/1944

PREMESSO CHE

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. X/825 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini;

tale convenzione ha validità per tutti i tirocini CURRICULARI avviati sul territorio nazionale e per i tirocini EXTRACURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO la cui sede operativa di svolgimento (o, in alternativa, la sede legale dell'Ente ospitante) sia ubicata nella Regione Lombardia;

il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

i tirocinanti che avviano uno stage *extracurricolare* non possono realizzare più di un tirocinio (della durata massima di 6 mesi, proroghe comprese) presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei tirocinanti che avviano stage *curricolari*, dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;

i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

PREMESSO INOLTRE CHE

il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini -extracurricolari- finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;

il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato

motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;

il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla presente disciplina regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali (tirocini *curricolari* ed *extracurricolari* di formazione ed orientamento).

Non rientrano nella fattispecie dei tirocini gestiti dalla presente tipologia di Convenzione i tirocini *-curricolari professionalizzanti-* dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini professionalizzanti di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dalla presente Convenzione anche i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

Art. 2 - Obblighi del soggetto promotore

L'Università si impegna a:

- predisporre la convenzione;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- nel caso di tirocini *-extracurricolari-* rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con l'Università;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; resta intesa la disponibilità dell'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA a concordare con l'Ente ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, ogni problematica di tipo tecnico-applicativo. Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università, nella persona della Responsabile caterina.giuliani@unimib.it (tel.02-64486188);
- comunicare in forma scritta all'Università tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare all'Università l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio;
- comunicare all'Università l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte dell'Università, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- per i soli tirocini *-extracurricolari-* di cui art.1 lett. a) rispettare i limiti numerici applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio e precisamente:
 - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5, presenza contemporanea di un solo tirocinante;

- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20, presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 20, presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti.

Art. 4 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor dell'Università e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor dell'Università ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor dell'Università e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante che ha svolto un tirocinio extracurricolare viene rilasciata dall'Università l'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite.

Art. 5 - Garanzie assicurative

L'Università, in qualità di soggetto promotore, si impegna a garantire che ogni tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del soggetto ospitante mediante Convenzione con l'INAIL e altra compagnia per gli infortuni sul lavoro e mediante convenzione con altra compagnia assicurativa per la responsabilità civile. Gli estremi identificativi delle coperture assicurative sono riportati nel progetto formativo individuale.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo individuale, ma debitamente e tempestivamente richieste dal soggetto ospitante ed autorizzate dall'Università. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Comunicazioni

- I tirocini -curricolari- non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie. La Convenzione e il piano formativo individuale sottoscritti, sono tenuti agli atti dall'Università e dal soggetto ospitante.
- Per i soli tirocini -extracurricolari-, le parti concordano che il Soggetto Promotore si fa carico delle comunicazioni a Regione Lombardia e Direzione Territoriale del Lavoro.
- Per i soli tirocini -extracurricolari-, le parti concordano che il Soggetto Ospitante si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, secondo le modalità previste dalle vigenti normative (legge 296/2006).

Art. 7 - Indennità di partecipazione

Come previsto dalla Delibera Regione Lombardia X/825 del 25 ottobre 2013 il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante che svolge un tirocinio -extracurricolare- un'indennità di importo non inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riconducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi della ml. 92/2012 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.

L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del progetto formativo individuale.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è

proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni rinnovabili tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

La Convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'avvio del tirocinio.

Art. 9 - Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte dell'Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Il recesso riferito alla Convenzione deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e a tutti i tirocinanti coinvolti mediante comunicazione scritta.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 11 - Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare) a cura ed a spese del soggetto ospitante, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto riguarda di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013.

Data, 07/02/2014

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Il Rettore

(Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA)

Associazione L'Arca di Noè, onlus

Il Rappresentante legale

PROFESSORESSA MARIA TERESA CARUSELLI

Maria Teresa Caruselli